

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1513 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 ottobre 2020**  
**relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania**

[notificata con il numero C(2020) 7014]

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata adottata a seguito dell'istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.
- (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (8) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell'11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 297I dell'11.9.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020.

*Articolo 4*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<b>Landkreis Oder-Spree</b> <ul style="list-style-type: none"><li>— Gemeinde Grunow-Dammendorf</li><li>— Gemeinde Mixdorf</li><li>— Gemeinde Siehdichum</li><li>— Gemeinde Schlaubetal</li><li>— Gemeinde Neuzelle</li><li>— Gemeinde Neißemünde</li><li>— Gemeinde Lawitz</li><li>— Gemeinde Eisenhüttenstadt</li><li>— Gemeinde Vogelsang</li><li>— Gemeinde Ziltendorf</li><li>— Gemeinde Wiesenau</li><li>— Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen</li></ul>	30 novembre 2020
<b>Landkreis Dahme-Spreewald</b> <ul style="list-style-type: none"><li>— Gemeinde Jamlitz</li><li>— Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz</li></ul>	30 novembre 2020
<b>Landkreis Spree-Neiße</b> <ul style="list-style-type: none"><li>— Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack</li><li>— Gemeinde Tauer</li><li>— Gemeinde Schenkendöbern</li><li>— Gemeinde Guben</li><li>— Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz</li><li>— Gemeinde Peitz</li></ul>	30 novembre 2020